

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2024, n. 2-667

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Approvazione dello schema della seconda modifica dell'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Chieri per la "Realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione-Chieri", di cui al DPGR n. 92 del 15 novembre 2018, come modificato dal DPGR 69 del 28 ottobre 2022. Spesa regionale pari ad...



Seduta N° 37

Adunanza 27 DICEMBRE 2024

Il giorno 27 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 2-667/2024/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Approvazione dello schema della seconda modifica dell'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Chieri per la "Realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione-Chieri", di cui al DPGR n. 92 del 15 novembre 2018, come modificato dal DPGR 69 del 28 ottobre 2022. Spesa regionale pari ad euro 480.000,00.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

L'Accordo di Programma, adottato con DPGR n. 92 del 15 novembre 2018, è stato sottoscritto (Rep. n. 305/2018), in data 11 ottobre 2018, tra la Regione Piemonte e il Comune di Chieri per la realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione-Chieri Lotti 1 e 2, con un importo complessivo previsto per l'intervento pari a € 1.270.000,00, di cui € 480.000,00 a carico della Regione Piemonte e € 790.000,00 a carico del Comune di Chieri;

l'intervento prevede la realizzazione di una strada per ridurre il traffico dei mezzi pesanti (afferenti alla attività della Ditta Martini & Rossi del gruppo Bacardi) gravanti sul centro abitato della frazione di Pessione;

il tracciato proposto si sviluppa dal km 5+570 della S.P. 128 di Carmagnola e si snoda per 1,35 Km ripercorrendo in parte strade esistenti e in parte strade interpoderali (prevedendone l'allargamento) raggiungendo la zona di insediamento della Martini & Rossi su strada Fortemaggiore.

l'intervento previsto potrà raggiungere un obiettivo anche intercomunale, di maggior sostenibilità ambientale e di sicurezza della viabilità con l'intervento previsto dalla Rete Ferroviaria Italiana di

raddoppio del ponte sulla ferrovia Torino-Genova in frazione di Pessione che consentirà l'eliminazione dell'attuale semaforo presente sulla S.P. 128 ed una maggior fluidità del traffico. in data 3 marzo 2022 è stata sottoscritta (Rep. n. 150/2022), la modifica al suddetto Accordo di Programma, di cui al DPGR 69 del 28 ottobre 2022, ai sensi della quale la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2023 ed i costi a carico del Comune di Chieri sono stati incrementati per un importo totale dell'intervento di € 1.400.000,00, restando inalterata la quota a carico della Regione Piemonte.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Investimenti Trasporti e Infrastrutture: con nota 41932 del 24 agosto 2023, integrata con nota 54235 del 6 novembre 2023, il Comune di Chieri ha chiesto una ulteriore modifica dell'Accordo di Programma con la proroga dei tempi di attuazione dovuta alla variazione dei prezzi intervenuta nel corso dell'anno 2022 e la necessaria applicazione del nuovo prezzario regionale, di cui alla D.G.R. n. 6-6521 del 20 febbraio 2023 (edizione 2023), nonché alla presentazione di un ricorso sulla variante urbanistica che ha bloccato l'iter di avanzamento progettuale;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2023 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

nel corso delle riunioni di Conferenza svoltesi in data 11 dicembre 2023 e 22 gennaio 2024, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulle proposte di modifica sopra rappresentate;

nel corso della seduta del 22 gennaio 2024 i partecipanti alla Conferenza hanno, altresì, concordando sulla necessità di modificare l'accordo al fine di poter realizzare l'opera nonostante l'incremento di costo, visto l'interesse sovracomunale e di prevedere la scadenza dello stesso al 31 dicembre 2026, appurato che tali risorse aggiuntive, pari a € 305.000,00, sono a carico del Comune di Chieri, e hanno ribadito l'opportunità di attendere l'esito dei contenziosi in corso.

il valore complessivo dell'Accordo diventa, pertanto, pari a € 1.705.000,00, di cui € 1.225.000,00 a carico del Comune di Chieri, restando invariato l'importo di € 480.000,00 a carico della Regione Piemonte;

per la copertura economica a carico del il Comune di Chieri, come da medesimo attestato, lo stesso fa fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 505094 del Bilancio 2024 - 2026.

Dato atto che con la D.D. n. 3610 del 9 novembre 2018 sono state impegnate le risorse finanziarie regionali pari ad € 480.000,00 previste sul cap. 217742 nelle seguenti annualità del bilancio pluriennale 2024-2026 come da riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 di cui alla D.G.R. n. n. 21-8381 del 29 marzo 2024:

- Imp. n. 2024/11533 € 240.000,00;

- Imp. n. 2024/11671 € 48.000,00;

Imp. n. 2025/1394 € 192.000,00.

Viste:

la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97 art. 17", come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 21-8381 del 29.03.2024 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 co. 4, del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni e integrazioni";

la legge regionale 1° agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 39-470 del 2 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione

della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 «Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026»».

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a € 480.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di modificare, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Chieri, di cui al DPGR n. 92 del 15 novembre 2018, come modificato dal DPGR 69 del 28 ottobre 2022, e relativo alla "Realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione-Chieri", approvando il relativo schema, comprensivo della scheda di intervento, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che prevede la proroga della sua durata al 31 dicembre 2025 e l'incremento del costo complessivo, in euro pari a € 1.705.000,00, di cui € 1.225.000,00 a carico del Comune di Chieri, restando invariato l'importo di € 480.000,00 a carico della Regione Piemonte;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o di un suo delegato, la sua sottoscrizione, autorizzando di apportare al medesimo le eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- che la copertura finanziaria della quota regionale pari ad € 480.000,00 è prevista sul cap. 217742 del bilancio pluriennale 2024-2026 Imp. n. 2024/11533, n. 2024/11671 e n. 2025/1394 e che la modifica dell'Accordo di Programma non implica ulteriori oneri sul Bilancio regionale;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di dare atto che la modifica dell'Accordo di cui al presente provvedimento verrà approvata con decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-667-2024-All_1-2_Mod_AP_Viab_Chieri_Pessione_2024.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato

Seconda Modifica dell'Accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte
e il Comune di Chieri
per la realizzazione di opere di miglioramento
funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in
Pessione – Chieri

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

SECONDA MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI CHIERI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ACCESSIBILITA' ALLA ZONA PRODUTTIVA IN PESSIONE – CHIERI

PREMESSO CHE

L'intervento prevede la realizzazione di una strada per ridurre il traffico dei mezzi pesanti (afferenti alla attività della Ditta Martini & Rossi del gruppo Bacardi) gravanti sul centro abitato della frazione di Pessione. Il tracciato proposto si sviluppa dal km 5+570 della S.P. 128 di Carmagnola e si snoda per 1,35 Km ripercorrendo in parte strade esistenti e in parte strade interpoderali (prevedendone l'allargamento) raggiungendo la zona di insediamento della Martini & Rossi su strada Fortemaggiore.

L'intervento previsto potrà raggiungere un obiettivo anche intercomunale, di maggior sostenibilità ambientale e di sicurezza della viabilità con l'intervento previsto dalla Rete Ferroviaria Italiana di raddoppio del ponte sulla ferrovia Torino-Genova in frazione di Pessione che consentirà l'eliminazione dell'attuale semaforo presente sulla S.P. 128 ed una maggior fluidità del traffico

La Città di Chieri, con nota prot. n. 3876 del 25.01.2017 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la *realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione - Chieri* Lotti 1 e 2 come descritto in premessa;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 14-7035 del 14.06.2018 ha approvato lo schema dell'Accordo di Programma;

Con D.P.G.R. n. 92 del 15 novembre 2018 è stato adottato l'Accordo di Programma per la realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione - Chieri Lotti 1 e 2, sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Chieri repertoriato al n. 305 del 11.10.2018.

In data 3 marzo 2022 (Rep. 150) è stata sottoscritta la Modifica all'Accordo di Programma di cui sopra, adottata con DPGR n. 69 del 28 ottobre 2022.

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. 41932 del 24.08.2023 e successiva integrazione n. 54235 del 06.11.2023 il Comune di Chieri ha chiesto la Modifica dell'Accordo di Programma e la proroga dei tempi di attuazione;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21.12.2023 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

nel corso delle riunioni di Conferenza del 11.12.2023 e del 22.01.2024, indette dall'ing. Michele Marino, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di Piazza Piemonte, 1, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza della presente Seconda Modifica all'Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. ____ del ____ ha approvato la bozza della presente Modifica dell'Accordo di Programma;

Il Comune di Chieri ha approvato la bozza della presente Modifica dell'Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. ____ del ____;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata da ____, domiciliato per la carica in Piazza Piemonte 1 – Torino;

Il Comune di Chieri rappresenta da ____, domiciliato per la carica presso il municipio in Chieri - via Palazzo di Città 10.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, della presente Modifica dell'Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. La presente Modifica dell'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento *per la realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione - Chieri* attuato dalla Città di Chieri dell'importo complessivo di € 1.705.000,00, il cui cronoprogramma è indicato alle Schede Intervento allegate (Allegato 1).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", la presente Modifica dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
 - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte;

- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alla Scheda intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione dell’opera, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi.
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a € 1.705.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Beneficiario: Comune di Chieri

FONTE	2021	2022	2023	2024 e seguenti	TOTALE
COMUNE DI CHIERI	€ 20.000,00	€ 380.000,00	€ 520.000,00	€ 305.000,00	€ 1.225.000,00
REGIONE PIEMONTE	€ 480.000,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 480.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	€ 380.000,00	€ 520.000,00	€ 305.000,00	€ 1.705.000,00

2. A tale impegno, la Regione Piemonte fa fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 217742 del bilancio pluriennale 2021-2023 imp.n. 2021/7016 e 2021/7602;
3. A tale impegno, il Comune di Chieri fa fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 505094 del Bilancio 2024 - 2026
4. La Città di Chieri è soggetto attuatore dell'intervento, potrà eventualmente avvalersi della Città Metropolitana per la progettazione e/o direzione lavori;
5. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la eventuale riprogrammazione al Collegio di Vigilanza per interventi di cui al presente accordo e/o per interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto. Le eventuali economie finali, per la quota di competenza regionale, dovranno essere restituite dalla Città di Chieri alla Regione Piemonte.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore della Città di Chieri, avviene ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 e precisamente:
 - 30% del contributo alla sottoscrizione del presente atto, non essendostato ancora erogato;
 - 30% del contributo alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva da parte della Città di Chieri;
 - 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 50% dei lavori in contratto rimodulato a seguito dell'esito della gara;
 - 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture con allegata la documentazione giustificativa.

La realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione alla Regione Piemonte devono avvenire entro il 31.12.2026.

3. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7

Ente attuatore/Beneficiario

L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è la Città di Chieri.

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabili degli interventi

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del Procedimento ex art 31 del D.Lgs. 50/2016, svolge i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;

- e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali.

Articolo 11

Controlli

1. I controlli consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da

parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
 5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - ✓ rimuovere le criticità intervenute;
 - ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - ✓ verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo è soggetta a variante urbanistica semplificata a cura del Comune di Chieri.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31.12.2026.
2. La rendicontazione della spesa relativa all'intervento deve essere effettuata alla Regione Piemonte entro il 31.12.2026; il pagamento del contributo regionale entro il 31.12.2026.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.

4. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nell'Allegato 1;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.
5. Le modifiche all'Accordo riguardanti lo slittamento delle coperture finanziarie approvate dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 4 c. 2, sono ratificate dalla Regione Piemonte con atto del Settore Investimenti, Trasporti e infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica sempre che sia verificata la contestuale variazione di copertura finanziaria nei bilanci degli Enti sottoscrittori.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Disposizioni generali e finali

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 19

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Chieri

Allegati: Scheda intervento "Realizzazione di opere di miglioramento funzionale dell'accessibilità alla zona produttiva in Pessione – Chieri"